

4. I componenti della Segreteria tecnica sono tenuti a:

- collaborare con i membri del Comitato;
- svolgere le attività istruttorie con diligenza professionale e nel rispetto delle tempistiche previste;
- provvedere all'esecuzione operativa di quanto deliberato dal Comitato.

Art. 11.

Il coordinatore della Segreteria tecnica

1. Il coordinatore della Segreteria tecnica svolge le seguenti funzioni:

- è responsabile della esecuzione delle convenzioni e degli accordi di cooperazione stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e delle attività di supporto e avvalimento di cui all'art. 33, commi 4 e 5 del medesimo decreto;
- convoca le riunioni della Segreteria tecnica in funzione delle sedute del Comitato;
- è responsabile dell'organizzazione delle attività istruttorie;
- trasmette al Comitato le risultanze delle attività istruttorie realizzate dalla Segreteria tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 5;
- partecipa alle riunioni del Comitato ai sensi dell'art. 5, comma 3.

Art. 12.

Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

1. I membri del Comitato in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono automaticamente con la costituzione del Comitato di cui all'art. 2.

2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2016, n. 179, è abrogato alla data di costituzione del Comitato di cui all'art. 2.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2825

21A06982

DECRETO 27 ottobre 2021.

Piano di gestione nazionale della nutria (*Myocastor coypus*).

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141, con il quale la specie nutria (*Myocastor coypus*) è stata iscritta nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e in particolare il comma 1, ai sensi del quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia;



Constatata l'ampia diffusione della specie nutria (*Myocastor coypus*) in gran parte del territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare le misure di gestione previste dall'art. 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, al fine di rendere minimi gli effetti della nutria sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia;

Acquisiti i risultati della consultazione pubblica avviata il 13 marzo 2018;

Sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che si è espresso con nota del 7 ottobre 2021;

Sentito il Ministro della salute, che si è espresso con nota del 28 settembre 2021;

Sentita la Conferenza Stato - regioni, che si è espressa nella seduta del 7 ottobre 2021;

Sentito l'ISPRA, che si è espresso con nota del 7 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Sono adottate le misure di gestione degli esemplari della specie nutria (*Myocastor coypus*) presenti nel territorio nazionale, contenute nel Piano di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applicano le misure di cui al comma precedente secondo le modalità stabilite dall'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2021

Il Ministro: CINGOLANI

AVVERTENZA:

L'allegato al decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero della transizione ecologica nella sezione reperibile al seguente link: <https://www.mite.gov.it/pagina/provvedimenti-organi-indirizzo-politico-ministro-mite>

21A07158

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 28 ottobre 2021.

Misura per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto l'art. 1, comma 113, legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto un complessivo stanziamento di cinquantatré milioni di euro, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale;

Visto l'art. 1, comma 114, secondo e terzo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede contributi pari a cinquanta milioni di euro destinati a finanziare il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati, anche senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022»;

Visto l'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Visto l'art. 86, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha modificato l'art. 1, commi 113 e 114, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, commi 649 e 650, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale

